Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 febbraio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 23 marzo 1970, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro:

Alla memoria di **CASELLA Franco,** il 15 maggio 1969 in Castel Gandolfo (Roma).

Non esitava a raggiungere un amico, venutosi a trovare in gravi difficoltà nelle profonde acque di un lago, ed a prodigarsi generosamente per trarlo a riva. Stremato per lo sforzo ed impedito nei movimenti dal pericolante, avvinghiatoglisi disperatamente, sacrificava la giovanissima vita ai più alti ideali di altruismo e coraggio.

Medaglie d'argento:

GALIULO Ignazio, il 9 aprile 1969 in Lecce, frazione Frigole.

Precipitato assieme al padre ed al fratello, per il rovesciamento dell'imbarcazione, nelle gelide ed agitate acque del mare, a notevole distanza dalla costa, si adoperava, generosamente, per ore, nel tentativo di ricondurre a terra, salvi, i congiunti. Constatata la morte del genitore e, successivamente, del germano, profondeva, sebbene stremato, ogni residua energia per far giungere a riva almeno i corpi esanimi dei suoi cari.

Alla memoria di **GENTILE Gianfranco,** il 13 aprile 1969 in Realmonte (Agrigento).

Con eccezionale sprezzo del pericolo, si tuffava nelle agitate acque del mare per soccorrere un giovane, che vi era accidentalmente precipitato. Travolto dalla violenza dei marosi, perdeva tragicamente la vita nel nobile e generoso intento.

MORO dott. Renato, vice questore, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento carcerario, affrontava animosamente, alla guida dei propri uomini, la furia dei rivoltosi. Nell'aspra lotta per porre sotto controllo la situazione e ripristinare l'ordine, riportava gravi lesioni dando vivido esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo.

ALESSI Gaetano, tenente colonnello dei carabinieri, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento carcerario, affrontava animosamente, alla guida dei propri uomini, la furia dei rivoltosi. Malgrado ferito gravemente, si rifiutava di abbandonare l'azione, continuando a prodigarsi per porre sotto controllo la situazione e ripristinare l'ordine. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo e di spiccato senso del dovere.

ROSATI dott. Ulderico, commissario capo di pubblica sicurezza, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento carcerario, affrontava, fra i primi, in violenti corpo a corpo, la furia dei rivoltosi, riportando gravi ferite. Fulgido esempio di spiccato senso del dovere e di eccezionale sprezzo del pericolo.

LOCANTORE Giuseppe, tenente di pubblica sicurezza, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento carcerario, affrontava animosamente, alla guida dei propri uomini, la furia dei rivoltosi. Nonostante le gravi lesioni riportate, continuava a prodigarsi per porre sotto controllo la situazione e ripristinare l'ordine. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo e di spiccato senso del dovere.

DE CICCO Paolo, carabiniere, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento di pena, si offriva volontariamente, insieme ad un collega, per la esecuzione di un difficile intervento, contribuendo, con eccezionale coraggio ed alto senso del dovere, al buon esito delle operazioni per il controllo della rivolta ed il ripristino dell'ordine.

GAINELLI Lino, carabiniere, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento di pena, partecipava attivamente alle operazioni dirette al ripristino dell'ordine, distinguendosi, malgrado le lesioni riportate, per eccezionale abnegazione, coraggio ed elevato senso del dovere.

ZOLIN Luciano, carabiniere, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento di pena, si offriva volontariamente, insieme ad un collega, per la esecuzione di un difficile intervento, contribuendo, con eccezionale coraggio ed alto senso del dovere, al buon esito delle operazioni per il controllo della rivolta ed il ripristino dell'ordine.

MELE Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento di pena, partecipava attivamente alle operazioni dirette al ripristino dell'ordine, distinguendosi, malgrado le ferite riportate, per eccezionale abnegazione, coraggio ed elevato senso del dovere.

MAUTI Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, il 14 aprile 1969 in Milano.

In occasione di gravi disordini verificatisi in uno stabilimento di pena, partecipava attivamente alle operazioni dirette al ripristino dell'ordine, distinguendosi, malgrado le ferite riportate, per eccezionale abnegazione, coraggio ed elevato senso del dovere.

Medaglie di bronzo:

SCARABELLIN Achille, il 7 aprile 1969 in Venezia.

Malgrado l'età avanzata, si tuffava coraggiosamente nelle acque lagunari, riuscendo a trarre in salvo una donna, che vi era precipitata.

MILIZIA Calogero, il 13 aprile 1969 in Realmonte (Agrigento).

Si tuffava coraggiosamente nelle agitate acque del mare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre a riva un giovane, ormai purtroppo esanime.

CALISI Idilio, appuntato di pubblica sicurezza, il 13 luglio 1969 in Pescara.

In servizio di pronto intervento e salvataggio riusciva, malgrado la violenza del mare, a trarre a riva, con ripetuti ed estenuanti interventi, tre bagnanti in gravi difficoltà.

(440)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1970, n. **1294**.

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli è elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori pubblici provvederà altresì all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia ed alle spese di progettazione.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 10 miliardi, di cui al precedente articolo 1, sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1970, di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971, di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1974.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — LAURICELLA — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 dicembre 1970, n. **1295**.

Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applica anche per l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano già esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi, sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.

La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.

L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite, e semprechè siano ritenuti giustificati, dal punto di vista tecnico-economico, da una apposita commissione interministeriale composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TAVIANI — FERRARI AGGRADI — LAURICELLA — MANNIRONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1296.**

Autorizzazione al Consorzio per l'aeroporto giuliano ad acquistare alcuni immobili.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa, il Consorzio per l'aeroporto giuliano viene autorizzato ad acquistare tre appartamenti siti nel comune di Ronchi dei Legionari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 148. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1297.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta « del Paradiso », con sede in Modena.

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta « del Paradiso », con sede in Modena, con il patrimonio destinatole dalla soc. an. « Geminia » S.p.a., sedente in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1298.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Apollinare V. M., nel comune di Asolo.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 31 maggio 1967, integrato con dichiarazioni 31 maggio 1967, 15 aprile 1968 e 26 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Apollinare V. M., in contrada Casella del comune di Asolo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Elenco degli enti locali chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Carloforte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, sui porti, spiagge e fari, approvato con il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il regio decreto 30 giugno 1912, n. 881, con il quale il porto di Carloforte fu iscritto nella seconda classe, prima serie, della seconda categoria, dei porti marittimi nazionali e fu approvato l'elenco relativo alla ripartizione fra gli enti interessati dalle aliquote di contributo di competenza nelle spese per tale porto;

Considerato che, in data 16 ottobre 1963, il comune di Arbus, compreso fra tali enti locali, chiese l'aggiornamento di detto elenco, in quanto non si serviva più per i propri traffici commerciali del porto suindicato e riteneva, pertanto, di non dover essere più compreso nell'elenco stesso;

Che, l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, accertò, con apposita istruttoria, la fondatezza della richiesta di detto comune e provvide ad una nuova ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto in parola, escludendo, dall'elenco degli enti locali da chiamare a contribuire, detto comune di Arbus;

Considerato che di tali enti locali l'amministrazione provinciale di Cagliari si espresse favorevolmente in merito al nuovo piano di riparto, dichiarandosi disposta ad assumersi l'onere della quota di sua spettanza, e che i comuni di Calasetta e Portoscuso sono da reputarsi assenzienti, a sensi dell'art. 10 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, mentre il comune di S. Antioco si oppose alla sua inclusione nel cennato elenco, sostenendo di non avere alcun interesse al porto di Carloforte, non avendo con lo stesso diretti rapporti commerciali;

Che, riconosciuta fondata anche l'eccezione sollevata dal predetto comune di S. Antioco, il ripetuto ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ha provveduto a rettificare di conseguenza detto piano di riparto;

Visto il nuovo elenco rettificato di tali enti ed il piano di riparto fra di essi delle quote di concorso in dette spese;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la classifica del porto di Carloforte nella seconda classe, prima serie, della seconda categoria, è approvato il nuovo elenco degli enti locali interessati chiamati a contribuire nelle spese per il porto stesso, con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì **18** *novembre* **1970**
Registro n. 22, *foglio n.* 258

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME DI CAGLIARI

PORTO DI CARLOFORTE

Classificato di 1ª categoria con R. D. 30 luglio 1888 n. 5629 «di 2ª»
2ª classe - 1ª serie con R. D. 30 giugno 1912 n. 881

PROSPETTO
DI RIPARTO SPESE FRA GLI ENTI INTERESSATI

Riparto delle quote di spesa a carico della

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	QUOTA IN RAGIONE DEI PRINCIPALI DEI TRIBUTI DIRETTI				QUOTA IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE			
			Principale dei tributi diretti	Coefficiente moderatore	Prodotto della (2) con la (3)	Quota ridotta in millesimi	Numero abitanti	Coefficiente moderatore	Prodotto della (6) per (7)	Quota ridotta in millesimi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2		Carloforte	7.125.437	0,0167	118.994,80	118.994,80	7.275	0,0167	121,49250	0,12149
4		Portoscuso	1.015.871	0,0132	13.409,50	13.409,50	3.615	0,0132	47,718	0,04772
5		Calasetta	1.823.809	0,0152	27.721,90	27.721,90	2.677	0,0152	40,6904	0,04069

MODELLO N. 1

provincia di Cagliari e dei comuni interessati

Distanza ferroviaria e via navigabile	Quota in ragione inversa della distanza						Somma colonne 5—9—16	Quota concorso Comuni in millesimi $\frac{1000}{160,33869}$ = 6,2368	Quota concorso provincia in millesimi
	effettive	moltiplicata per tre	distanza risultante dalla somma 10+12+ +60 km.	Ragione inversa	Prodotto della somma 5+9 per la (14)	Quota ridotta in millesimi			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
—	—	—	60	0,0167	1,98924	0,00199	119,11828	742,916889	—
10	2	6	76	0,0132	0,17763	0,00018	13,45740	83,931112	—
6	—	—	66	0,0152	0,42199	0,00042	27,76301	173,152341	—
							160,33869	1.000,000342	

MODELLO N. 2

Riparto dei coefficienti moderatori

PROVINCIA	COMUNI	DISTANZA VIA ORDINARIA O TRANVIARIA		Distanze er ferrovia e navigabile	Somma 2+3 aumentata di km. 60	Ragione inversa della distanza	Riparto del coeff. moderatore 1.00: Carloforte, Calasetta, Portoscuso, 0,30 S. Antioco	ANNOTAZIONI
		Effettiva	Moltiplicata per tre					
		1	2	3	4	5	6	
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	
	Carloforte	—	—	—	60	0,0167	—	
	Portoscuso .	2	6	10	76	0,0132	—	
	Calasetta	—	—	6	66	0,0152	—	

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(477)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.
Modifica di attribuzioni e di denominazione degli uffici del registro di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1957, registro n. 20, foglio n. 156, mediante il quale venne disposto lo sdoppiamento dell'ufficio del registro « Bollo, atti giudiziari, demanio, imposta generale sull'entrata e radio » di Udine;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1964, registro n. 24, foglio n. 66, concernente modifiche delle attribuzioni e della denominazione degli uffici del registro dell'anzidetta sede;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una nuova ripartizione dei servizi con l'attribuzione di quelli espletati dall'ufficio del registro « Successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Udine agli altri due uffici del registro della stessa sede;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I servizi attualmente amministrati dall'ufficio del registro « Successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Udine sono attribuiti ai coesistenti uffici del registro « Atti civili » e « Atti giudiziari, bollo e demanio », che assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi fra i due uffici: ufficio del registro atti civili e successioni e ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Udine.

Art. 3.

L'ufficio del registro atti civili e successioni e l'ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Udine sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° marzo 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1970
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 292

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'ufficio del registro atti civili e successioni e l'ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Udine.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
UDINE Ufficio del Registro atti civili e successioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Diritti di segreteria. 4. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 5. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 7. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 8. Interessi cc/cc postali. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
UDINE Ufficio del Registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamento e riscossione. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco. Tasse sui contratti di borsa.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 16. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e della imposta di negoziazione. 17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, nonchè ai diritti, tributi speciali, bollo e spese relativi alle procedure catastali. 19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse. 20. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 21. Eredità devolute allo Stato. 22. Depositi per spese d'asta e contratti. 23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 25. Entrate diverse del Tesoro. 26. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Proventi ente nazionale metano. 7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

(433)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Autorizzazione alla società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio caseifici sociali », con sede in Modena, ad istituire ed esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la società cooperativa a r.l. « Consorzio caseifici sociali », con sede in Modena, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare in Modena, via Polonia n. 30, un magazzino generale per il deposito di formaggi nazionali e nazionalizzati;

Viste le deliberazioni n. 189 del 2 aprile 1970 e n. 513 del 5 novembre 1970, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Modena n. 14319/15049 dell'8 ottobre 1970, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei locali;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio caseifici sociali », con sede in Modena, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Modena, via Polonia, n. 30, un magazzino generale, costituito da sette capannoni, divisi in dodici reparti, in linea ed accostati della superficie complessiva di ml. 77,34 $\times$ 60, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto magazzino generale possono essere depositati formaggi nazionali e nazionalizzati.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con le deliberazioni numeri 189 e 513 rispettivamente del 2 aprile e 5 novembre 1970.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Punta delle Castella - Capo Colonna, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7313, in data 14 gennaio 1971, è stato, ai sensi e per gli effetti dello art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Punta delle Castella - Capo Colonna, con sede in Catanzaro, deliberato dal commissario straordinario in data 27 ottobre 1970.

(752)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1971, il comune di S. Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.302.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.051.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1971, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1011)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-TA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Velame Stefano, con sede in Taranto, via Cavour n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-TA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 21 marzo 1962.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Taranto.

(638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 21 marzo 1970 concernente lo scioglimento della società cooperativa « Lavoratori del mandamento di Conselve », con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1970, la società cooperativa « Lavoratori del mandamento di Conselve », con sede in Padova, è stata sciolta senza far luogo a nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, restando così modificato il precedente decreto ministeriale 21 marzo 1970.

(706)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Vicenza ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica

Con decreto 300.10.II.91/1-4836 in data 21 dicembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali civili di Vicenza è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la dipendente scuola convitto professionale per infermiere.

(704)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Brescia ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.II.15/2-3514 in data 7 novembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Brescia è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(705)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Mangiatorella »

Con decreto n. 1142 del 15 gennaio 1971 la Fonte della Mangiatorella S.p.a., con sede in località Ferdinandea del comune di Stilo, provincia di Reggio Calabria, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Mangiatorella », oltre che in bottiglie di vetro della capacità di un litro, anche di mezzo litro, che saranno contrassegnate da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delimitate da una cornice marrone, delle dimensioni di cm. 15 × cm. 10,5 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13 × cm. 9,5 per quelle da 1/2 litro e che saranno suddivise in tre riquadri.

Al di sopra di tali riquadri si leggerà « Fonte della Mangiatorella » « Acqua oligominerale naturale » « Antiurica Diuretica Digestiva ».

Nel riquadro sinistro, su fondo verde, saranno riportati i risultati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 16 luglio 1970 dal prof. V. Boffi dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, diretto dal prof. Aldo Cimmino.

Nel riquadro centrale, su fondo verde, si leggerà: « Sgorga a 1100 mt. alla temperatura di 8,8°C » « Indicata per la diatesi urica e per la calcolosi delle vie urinarie ». Seguiranno le indicazioni delle « proprietà terapeutiche » dell'acqua, che figuravano sul riquadro destro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 703 del 20 ottobre 1959. In fondo sarà riportata la ragione sociale della Società e la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla fonte ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso e su fondo verde, figureranno il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 16 luglio 1970 dal prof. Aldo Cimmino, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, i caratteri dell'acqua, la sua classificazione chimica, ed infine gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento avverrà nel nuovo stabilimento, in località Ferdinandea del comune di Stilo, provincia di Reggio Calabria.

Con decreto n. 1143 del 15 gennaio 1971 la Fonte della Mangiatorella S.p.a., con sede in località Ferdinandea del comune di Stilo, provincia di Reggio Calabria, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata « Mangiatorella », addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ACIS n. 655 del 14 maggio 1957, che saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delimitate da una cornice marrone, delle dimensioni di cm. 15 × cm. 10,5 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13 × cm. 9,5 per quelle da 1/2 litro e di cm. 9 × cm. 7 per quelle da 1/4 di litro e che saranno suddivise in tre riquadri. Al di sopra di tali riquadri si leggerà « Fonte della Mangiatorella » « Acqua oligominerale » « Antiurica Diuretica Digestiva ».

Nel riquadro sinistro, su fondo giallo, saranno riportati i risultati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 16 luglio 1970 dal prof. V. Boffi dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, diretto dal prof. Aldo Cimmino. Nel riquadro centrale, su fondo giallo, si leggerà: « Sgorga a 1100 mt. alla temperatura di 8,8°C » « Indicata per la diatesi urica e per la calcolosi delle vie urinarie ». Seguiranno le indicazioni delle « proprietà terapeutiche » dell'acqua, che figurano sul riquadro destro dell'etichetta autorizzata con il decreto ACIS n. 655 del 14 maggio 1957. In fondo sarà riportata la ragione sociale della Società e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso e su fondo giallo, figureranno il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 16 luglio 1970 dal prof. Aldo Cimmino, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, i caratteri della acqua, e la sua classificazione chimica ed infine gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento avverrà nel nuovo stabilimento, in località Ferdinandea del comune di Stilo, provincia di Reggio Calabria.

(743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 9 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,19	624,20	624,20	624,10	624,15	624,18	624,15	624,10	624,45	624,30
Dollaro canadese	619,20	618,70	619,25	618,90	618 —	619,20	618,90	618,90	619,45	619,25
Franco svizzero	145,29	145,25	145,32	145,245	145,20	145,25	145,23	145,245	145,30	146,30
Corona danese	83,37	83,35	83,42	83,405	83,30	83,36	83,40	83,405	83,41	83,40
Corona norvegese	87,39	87,37	87,42	87,425	87,40	87,38	87,4350	87,425	87,43	87,40
Corona svedese	120,57	120,50	120,50	120,47	120,40	120,56	120,48	120,47	120,52	120,52
Fiorino olandese	173,62	173,72	173,70	173,665	173,60	173,62	173,65	173,665	173,69	173,70
Franco belga	12,57	12,75	12,5825	12,576	12,57	12,57	12,5760	12,576	12,57	12,58
Franco francese	113,12	113,15	113,18	113,135	113,15	113,12	113,14	113,135	113,15	113,15
Lira sterlina	1507,50	1508,10	1508,30	1508,05	1506,50	1507,50	1508,30	1508,05	1508,35	1508,50
Marco germanico	171,91	171,92	171,98	171,93	171,90	171,92	171,945	171,93	171,96	171,96
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,105	24,101	24,14	24,10	24,10	24,101	24,10	24,12
Escudo portoghese	21,95	21,94	21,935	21,941	21,90	21,95	21,93	21,941	21,94	21,95
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,97	8,969	8,95	8,96	8,97	8,969	8,97	8,98

Media dei titoli del 9 febbraio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,85
» 5 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,75
» 5 % (Beni esteri)	88,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,20
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,125
Dollaro canadese	618,90
Franco svizzero	145,237
Corona danese	83,402
Corona norvegese	87,43
Corona svedese	120,475
Fiorino olandese	173,657
Franco belga	12,576
Franco francese	113,137
Lira sterlina	1508,175
Marco germanico	171,937
Scellino austriaco	24,10
Escudo portoghese	21,935
Peseta spagnola	8,969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 10 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	624,10	624,25	624,24	624,26	624,25	624,05	624,22	624,26	624,10	624,25
Dollaro canadese	618,90	618,85	618,75	619 —	618 —	618,80	618,95	619 —	618,90	619 —
Franco svizzero	145,24	145,30	145,30	145,29	145,20	145,22	145,285	145,29	145,24	145,30
Corona danese	83,40	83,42	83,41	83,38	83,30	83,37	83,37	83,38	83,40	83,40
Corona norvegese .	87,42	87,45	87,42	87,435	87,40	87,40	87,43	87,435	87,42	87,40
Corona svedese .	120,47	120,48	120,56	120,555	120,50	120,45	120,445	120,555	120,47	120,50
Fiorino olandese	173,66	173,65	173,70	173,595	173,60	173,65	173,60	173,595	173,66	173,63
Franco belga .	12,57	12,578	12,5825	12,5780	12,57	12,57	12,5775	12,5780	12,57	12,58
Franco francese	113,13	113,13	113,16	113,12	113,15	113,12	113,12	113,12	113,13	113,12
Lira sterlina	1508,05	1507,70	1508,50	1507,95	1506,50	1508 —	1508,05	1507,95	1508,05	1508,75
Marco germanico .	171,93	171,92	171,93	171,905	171,85	171,90	171,91	171,905	171,93	171,91
Scellino austriaco .	24,10	24,10	24,105	24,101	24,14	24,10	24,0975	24,101	24,10	24,12
Escudo portoghese	21,94	21,93	21,935	21,934	21,95	21,92	21,93	21,934	21,94	21,95
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,97	8,971	8,95	8,96	8,971	8,971	8,96	8,98

Media dei titoli del 10 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	89,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	82 —
» 5 % (Ricostruzione) . .	89,225
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,45
» 5 % (Città di Trieste) .	94,35
» 5 % (Beni esteri) .	88,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	87,95
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	624,24
Dollaro canadese	618,975
Franco svizzero	145,287
Corona danese	83,375
Corona norvegese .	87,432
Corona svedese .	120,55
Fiorino olandese	173,597
Franco belga .	12,578
Franco francese	113,12
Lira sterlina . .	1508 —
Marco germanico .	171,907
Scellino austriaco .	24,099
Escudo portoghese	21,932
Peseta spagnola	8,971

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Pompei

Con decreto provveditoriale n. 21680, in data 16 gennaio 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Pompei del 13 aprile 1970, n. 63, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata al foglio n. 6, particelle 289, 291, 290, 46, 288, 47, 559, 563, 40, 560, 562 e 41.

(649)

Variante al piano di fabbricazione di Torre Annunziata

Con decreto provveditoriale n. 45769, in data 16 gennaio 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Torre Annunziata del 6 ottobre 1970, n. 43, relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area riportata al foglio n. 3, partita 5101, particella n. 4 per mq. 3000.

(650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 39791 del 21 gennaio 1971 è stata approvata in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione commissariale n. 256 del 30 gennaio 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposto per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare in località Puliche ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'area prescelta dalla amministrazione comunale di Massa di proprietà del comune stesso della superficie complessiva di mq. 2081 risulta destinata al catasto terreni alla sezione *B*, mappale 3724, foglio n. 93 per mq. 1741 di superficie ed al mappale 372 per mq. 1060 di superficie.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(859)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970, a norma del Regolamento CEE n. 1371/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento Comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per Kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		I. per le esportazioni a destinazione:	
		- di Paesi terzi europei ad eccezione dell'URSS	0,0250 (per unità)
		- dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo	0,0250 (per unità)
		- dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	0,0250 (per unità)
		II. per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati al punto I .	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » .	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % » .	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » .	0,1342
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1626
	24	IV. tacchini . . .	0,1371
	27	V. faraone .	0,1856
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate . . .	0,2839
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli .	0,1725
	37	2. di anatre	0,1626
	44	4. di tacchini .	0,1371
	47	5. di faraone	0,1856
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0946
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1708
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1501
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra) . . .	0,1674
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1) .	0,3640
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno di 57 % di carni di volatili (1)	0,2184

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione. Il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(12351)

cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-10-70 al 20-10-70	Paesi terzi dal 21-10-70 al 22-10-70	Paesi terzi dal 23-10-70 al 29-10-70	Paesi terzi 30-10-1970	Paesi terzi 31-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 16-10-70 al 20-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-10-70 al 22-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 23-10-70 al 29-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 30-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. 31-10-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	272,50 (1)	272,50 (1)	300,60 (1)	300,60 (1)	300,60 (1)	197,50 (1)	197,50 (1)	225,60 (1)	225,60 (1)	225,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.037,50	3.037,50	3.318,75	3.318,75	3.318,75	2.725,00	2.725,00	3.006,25	3.006,25	3.006,25
11.01-D	12	Farina di avena	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.515,60	1.515,60	1.515,50	1.515,60	1.515,60
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	2.903,10	3.184,35	3.184,35	3.184,35	3.465,60	2.590,60	2.871,85	2.871,85	2.871,85	3.153,10
	18	II. altra	1.624,35	1.783,75	1.783,75	1.783,75	1.943,10	1.468,10	1.627,50	1.627,50	1.627,50	1.786,85
11.01-F	22	Farina di riso	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.017,50	3.017,50	3.017,50	3.017,50	3.017,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	4.687,50	4.968,75	4.968,75	4.968,75	4.968,75	4.375,00	4.656,25	4.656,25	4.656,25	4.656,25
	012	III. di orzo	3.037,50	3.037,50	3.318,75	3.318,75	3.318,75	2.725,00	2.725,00	3.006,25	3.006,25	3.006,25
	015	IV. di avena	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.515,60	1.515,60	1.515,60	1.515,60	1.515,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-10-70 al 20-10-70	Paesi terzi dal 21-10-70 al 22-10-70	Paesi terzi dal 23-10-70 al 29-10-70	Paesi terzi 30-10-1970	Paesi terzi 31-10-1970	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 16-10-70 al 20-10-70	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 21-10-70 al 22-10-70	S.A.M.A e P.T.O.M. dal 23-10-70 al 29-10-70	S.A.M.A e P.T.O.M. 30-10-1970	S.A.M.A e P.T.O.M. 31-10-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra . . .	2.903,10	3.184,35	3.184,35	3.184,35	3.465,60	2.590,60	2.871,85	2.871,85	2.871,85	3.153,10
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	312,50	491,25	zero	zero	zero	zero	178,75
	025	b. altri	1.624,35	1.783,75	1.783,75	1.783,75	1.943,10	1.468,10	1.627,50	1.627,50	1.627,50	1.786,85
	028	VI. di riso	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.017,50	3.017,50	3.017,50	3.017,50	3.017,50
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35
	038	IX. di sorgo o di durra	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50
	048	II. di segala	3.388,75	3.596,85	3.596,85	3.596,85	3.596,85	3.232,50	3.440,60	3.440,60	3.440,60	3.440,60
	052	III. di orzo	2.578,10	2.578,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.421,85	2.421,85	2.671,85	2.671,85	2.671,85
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	858,75	858,75	858,75	858,75	858,75
	058	b. altra	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	062	V. di granturco	2.459,35	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.959,35	2.303,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.803,10
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.443,10	2.443,10	2.443,10	2.443,10	2.443,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	4.881,25	4.881,25	4.881,25	4.881,25	4.881,25
	082	II. di segala	4.045,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	3.888,75	4.138,75	4.138,75	4.138,75	4.138,75
	085	III. di orzo	4.096,85	4.096,85	4.487,50	4.487,50	4.487,50	3.784,35	3.784,35	4.175,00	4.175,00	4.175,00
	088	IV. di avena	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	092	V. di granturco	2.459,35	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.959,35	2.303,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.803,10
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.443,10	2.443,10	2.443,10	2.443,10	2.443,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-10-70 al 20-10-70	Paesi terzi dal 21-10-70 al 22-10-70	Paesi terzi dal 23-10-70 al 29-10-70	Paesi terzi 30-10-1970	Paesi terzi 31-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 16-10-70 al 20-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-10-70 al 22-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 23-10-70 al 29-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 30-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. 31-10-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.268,10	3.268,10	3.268,10	3.268,10	3.268,10	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	112	II. di segala	2.635,60	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.479,35	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.638,75
	115	III. di orzo	1.700,00	1.700,00	1.859,35	1.859,35	1.859,35	1.543,75	1.543,75	1.703,10	1.703,10	1.703,10
	118	IV. di avena	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	858,75	858,75	858,75	858,75	858,75
	122	V. di granturco	1.624,35	1.783,75	1.783,75	1.783,75	1.943,10	1.468,10	1.627,50	1.627,50	1.627,50	1.786,85
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35
	132	VIII. di sorgo o di durra	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50	1.557,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	5.803,75	5.803,75	5.803,75	5.803,75	5.803,75	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.491,25
	142	II. di segala	4.687,50	4.968,75	4.968,75	4.968,75	4.968,75	4.375,00	4.656,25	4.656,25	4.656,25	4.656,25
	145	III. di orzo	3.340,00	3.340,00	3.652,50	3.652,50	3.652,50	3.027,50	3.027,50	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	148	IV. di avena	1.996,25	1.996,25	1.996,25	1.996,25	1.996,25	1.683,75	1.683,75	1.683,75	1.683,75	1.683,75
	152	V. di granturco	2.903,10	3.184,35	3.184,35	3.184,35	3.465,60	2.590,60	2.871,85	2.871,85	2.871,85	3.153,10
	155	VI. di riso	5.436,85	5.436,85	5.436,85	5.436,85	5.436,85	5.124,35	5.124,35	5.124,35	5.124,35	5.124,35
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	416,85	416,85	416,85	416,85	416,85	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35
	165	IX. di sorgo o di durra	3.060,60	3.060,60	3.060,60	3.060,60	3.060,60	2.748,10	2.748,10	2.748,10	2.748,10	2.748,10
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.600,60	2.600,60	2.600,60	2.600,60	2.600,60	2.288,10	2.288,10	2.288,10	2.288,10	2.288,10
	175	II. altri	1.391,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.626,25	1.079,35	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.313,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	428,75	428,75	456,85	456,85	456,85	160,00	160,00	188,10	188,10	188,10
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola .	3.380,00	3.631,25	3.631,25	3.631,25	3.883,10	2.205,00	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.708,10
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.222,50	zero	zero	zero	zero	47,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-10-70 al 20-10-70	Paesi terzi dal 21-10-70 al 22-10-70	Paesi terzi dal 23-10-70 al 29-10-70	Paesi terzi 30-10-1970	Paesi terzi 31-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 16-10-70 al 20-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-10-70 al 22-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 23-10-70 al 29-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 30-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. 31-10-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
	04	b. altro	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.256,85	3.256,85	3.535,00	3.535,00	3.535,00	2.694,35	2.694,35	2.972,50	2.972,50	2.972,50
	14	b. non nominato	2.575,60	2.575,60	2.783,75	2.783,75	2.783,75	2.013,10	2.013,10	2.221,25	2.221,25	2.221,25
	21	B. torrefatto	2.908,75	2.908,75	3.151,25	3.151,25	3.151,25	2.346,25	2.346,25	2.588,75	2.588,75	2.588,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.222,50	zero	zero	zero	zero	160,60
	04	II. amido di riso	1.931,25	1.931,25	2.339,35	2.083,10	2.083,10	337,50	337,50	745,60	489,35	489,35
	07	III. amido di frumento	2.510,60	2.510,60	2.510,60	2.510,60	2.510,60	1.448,10	1.448,10	1.448,10	1.448,10	1.448,10
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.222,50	zero	zero	zero	zero	160,60
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.222,50	zero	zero	zero	zero	80,00
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.007,50	12.007,50	12.007,50	12.007,50	12.007,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.573,75	zero	zero	zero	zero	198,75
	08	B. torrefatti	12.007,50	12.007,50	12.007,50	12.007,50	12.007,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.208,75	zero	zero	zero	zero	208,75
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.597,50	zero	zero	zero	zero	160,60
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.208,75	zero	zero	zero	zero	208,75
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.597,50	zero	zero	zero	zero	160,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-10-70 al 20-10-70	dal 21-10-70 al 22-10-70	dal 23-10-70 al 29-10-70	30-10-1970	31-10-1970	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 16-10-70 al 20-10-70	dal 21-10-70 al 22-10-70	dal 23-10-70 al 29-10-70	30-10-1970	31-10-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.208,75	zero	zero	zero	zero	208,75
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.597,50	zero	zero	zero	zero	160,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	584,35	584,35	631,85	631,85	631,85	584,35	584,35	631,85	631,85	631,85
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	935,60	935,60	1.010,60	1.010,60	1.010,60	935,60	935,60	1.010,60	1.010,60	1.010,60
	07	2. non nominati	1.871,25	1.871,25	2.021,25	2.021,25	2.021,25	1.871,25	1.871,25	2.021,25	2.021,25	2.021,25
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	467,50	467,50	505,00	505,00	505,00	467,50	467,50	505,00	505,00	505,00
	14	b. altri	1.871,25	1.871,25	2.021,25	2.021,25	2.021,25	1.871,25	1.871,25	2.021,25	2.021,25	2.021,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(12410)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica di cui alla tabella 35 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di quaranta unità, sono attualmente vacanti ventotto posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1968, registro n. 7 Difesa, foglio n. 306, col quale in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, concorso riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale della carriera esecutiva dell'Aeronautica;

Considerato che il predetto concorso è andato deserto per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1969, registro n. 12 Difesa, foglio n. 253, col quale in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel menzionato ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso sono pervenute due domande e che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto;

Considerata la necessità, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, di tenere indisponibili due posti sui ventotto vacanti per l'eventuale nomina a vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni edili dell'Aeronautica dei due impiegati che hanno chiesto di partecipare al predetto concorso, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1969;

Valutato in ventisei unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado o del diploma di maturità scientifica o del diploma di licenza di istituto tecnico industriale o nautico o di istituto tecnico (sezione industriale scientifica o fisico-matematica) o di istituto superiore per le industrie artistiche o di liceo artistico od Accademia di belle arti, conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 30 aprile 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (30 aprile 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) gli eventuali servizi — siano, o meno, in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo rapporto o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si

prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova regolare domanda.

Art. 5.

Segue: dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi alla prova orale facoltativa dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nell'allegato 3 annesso al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la propria orale facoltativa.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabile, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale obbligatoria non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua estera) i soli candidati che avranno superato la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti per ciascuna prova di lingua, ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744,

saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale obbligatoria ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore o siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme di capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazine si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Registro n. 67 Difesa, foglio n. 122

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (provincia di . .) il . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza, come impiegato, dal . . al . . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) . . . . .;

di presceglere, per la prova orale facoltativa, la lingua (o le lingue) . . . (10);

di risiedere in (11) . .

. . . lì . . . . .

Firma (12)

. . . .

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese o francese o tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 8 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

Una prova di cultura generale.

Il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità, dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

Una prova di disegno.

Essa consisterà in un disegno di costruzioni o di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

PROVA ORALE

A) *Obbligatoria* (cultura professionale).

Essa verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati della prova di disegno, sul seguente programma:

Disegno tecnico:

Applicazioni delle proiezioni ortogonali e della rappresentazione di forme solide, di intersezione e sviluppo di solidi geometrici con particolare riguardo agli elementi di strutture edili.

Applicazioni di prospettiva assonometrica e lineare degli elementi architettonici con rappresentazione di ombre.

Rappresentazione di strutture di fabbrica.

Studio e rilevamento di elementi e complessi architettonici.

Costruzioni edili, stradali e idrauliche:

Descrizione, nomenclatura, dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato.

Costruzioni stradali. Classificazione delle strade. Andamento planimetrico e altimetrico. Strade ordinarie. Corpo stradale, aree e volumi. Sovrastrutture per strade ordinarie ed urbane con accenno alle autostrade.

Opere d'arte stradali, con particolare riguardo ai muri di sostegno delle terre. Cenni descrittivi sui ponti e vari sistemi di fondazioni relativi. Cenni sulle gallerie stradali. Cenni sulle vie sotterranee, sopraelevate e sulle metropolitane.

Studio di un tronco stradale. Lettura ed interpretazione di progetti stradali.

Costruzioni idrauliche. Elementi di idraulica. Studio del moto dei canali. Cenni sui rigurgiti. Cenno sulle condotte forzate.

Utilizzazione delle acque. Cenni sugli acquedotti e sulle opere di irrigazione e di bonifica. Impianti di approvvigionamento e di distribuzione idrica nei centri abitati.

Fognature: classificazioni, struttura, dimensionamento.

Nozioni sulla sistemazione a difesa dei corsi d'acqua. Cenni sulle opere marittime e portuali.

Nozioni sulle costruzioni con ossatura metallica.

Nozioni sulle costruzioni in cemento armato.

Disegno di costruzioni:

Norme per il disegno di costruzione. Scelta delle scale di rappresentazione.

Principali tipi di incastri per strutture in legno.

Rappresentazione in scala di elementi di strutture edili non in cemento armato.

Redazione del progetto di un breve tronco di strada.

Verifica grafica di stabilità dei muri di sostegno delle terre e delle acque.

Disegno di opere d'arte stradali e idrauliche.

Topografia e disegno:

Richiami di ottica: campo, ingrandimento, cannocchiali e microscopi.

Carte topografiche, mappe, curve di livello.

Cenni per rilevamenti planimetrici. Poligonali, misura delle distanze.

Strumenti per il rilevamento planimetrico ed altimetrico (struttura, funzionamento, correzione ed impiego).

Applicazioni topografiche: piani quotati, rilievi planimetrici ed altimetrici; misurazione, divisione delle aree e rettifica dei confini. Studio particolareggiato dei tracciati stradali.

Nozioni sul catasto e cenni di fotogrammetria.

Disegno: segni convenzionali. Mappe. Piani quotati. Profili del terreno - curve di raccordo. Rilevamento celerimetrico. Diagrammi dei movimenti di terra.

La prova orale obbligatoria verterà inoltre sui seguenti argomenti:

Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Aeronautica;

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativa* (lingue estere).

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

Inglese - francese - tedesco.

Essa consiste in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 9 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato e comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27 che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, *in ogni caso*, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di resi-

denza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 11 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilascio il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(364)

Concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e l'istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che il vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1969 ha rinunciato alla nomina a tenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri conferitagli con decreto presidenziale 6 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 24, foglio n. 184, e che, pertanto, si rende necessario bandire un nuovo analogo concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1970. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale e raggiungano la statura minima di metri 1,65 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del Corpo o ente dal quale dipendono se in servizio militare, ovvero al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, indirizzandole al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

distretto o corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero.

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro lo stesso termine di giorni sessanta, i concorrenti dovranno presentare alle autorità di cui all'articolo precedente, il diploma di strumentazione per banda, in originale od in copia notarile, ovvero la copia fotografica debitamente autenticata, nonchè tutti quei documenti dagli stessi ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita medica due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso la Direzione di sanità dei comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed alle prove pratiche, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che dovrà essere composta da:

un generale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda.

Saranno giudicati idonei i concorrenti che raggiungano un punteggio totale non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le due prove pratiche di direzione di banda dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

Per i candidati che nella graduatoria di merito venissero a trovarsi a parità di punti, saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 10.

Il candidato che nella graduatoria si classifichi al primo posto, verrà invitato dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data indicata nella lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, di sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Il candidato risultato primo nella graduatoria finale di merito, dopo di aver comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 13.

L'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 64

(760)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

La prova scritta del concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, avrà luogo presso l'ospedale militare principale «Celio» in Roma, piazza Celimontana n. 50 il giorno 1° marzo 1971, alle ore 8,30.

(1532)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di direttore del reparto medico micrografico regionale del laboratorio di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 116 in data 24 giugno 1970, con la quale il consiglio regionale ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di direttore del reparto medico micrografico regionale del laboratorio di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3; 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 21 ottobre 1970;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto vacante di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Benzo dott. ing. Carlo, assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, in qualità di delegato del Presidente della giunta regionale.

Componenti:

Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;

Cavallo prof. dott. Giorgio, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Torino;

Penna prof. dott. Renzo, direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle di Aosta.

Domaine Petrini prof.ssa Cesarina e Ferretti Vivoli professoressa Marisa, membri aggiunti per la prova orale della lingua francese.

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 15 gennaio 1971

Il Presidente: DUJANY

(624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 921 in data 1° marzo 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 1692 in data 8 aprile 1969, con il quale veniva prorogato al 5 luglio 1969 il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 6518 in data 29 dicembre 1969 ed il successivo n. 1714 in data 31 marzo 1970, con i quali fu costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6518/1 in data 6 aprile 1970, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso venti concorrenti;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 275, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1.	Vitti Leonardo	punti	69,1288
2.	Tonini Marco Tullio	»	63,9226
3.	Campagna Angelo	»	60,7038
4.	Maltoni Goffredo	»	57,32648
5.	Giovagnoli Achille Attilio	»	56,0104
6.	Caroli Antonio	»	55,4026
7.	Valgimigli Piero Giorgio	»	54,8744
8.	Biscotti Tommaso	»	54,4934
9.	Campodoni Enzo	»	54,3400
10.	Malmesi Angelo	»	53,9168
11.	Scarpellini Mario	»	53,60215
12.	Ceraolo Antonino	»	51,0044
13.	Giuramento Luigi	»	49,9168
14.	Balestreri Bruno	»	49,2508
15.	Nicolini Emilio	»	48,000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; inoltre, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 14 gennaio 1971

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 in data 14 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi secondo l'ordine delle preferenze indicate da ciascun candidato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Vitti Leonardo: Rimini - Corpolò/Forese;
2) Tonini Marco Tullio: Forlì - 3ª condotta;
3) Campagna Angelo: Cesena - 6ª condotta;
4) Giovagnoli Achille Attilio: Civitella di Romagna - 2ª condotta;
5) Caroli Antonio: Sogliano al Rubicone - 3ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Forlì, addì 14 gennaio 1971

Il medico provinciale: MARRA

(952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 del 23 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa;

Visti i propri decreti n. 10312 del 7 settembre 1970, n. 10472 del 31 ottobre 1970 e n. 14765 del 30 dicembre 1970 con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 10375 del 7 settembre 1970, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dall'8 al 9 gennaio 1971 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai comuni ed alle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa:

1. Mira Antonio	punti 154,06	su 240
2. Terravecchia Antonino	» 145,60	»
3. Febbrile Francesco	» 143 —	»
4. Campanella Salvatore	» 139,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 20 gennaio 1971

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle sedi messe a concorso;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario indicato a fianco di ciascuno:

1) Mira Antonino: comune di S. Cataldo;
2) Terravecchia Antonino: comune di S. Caterina Villarmosa.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I predetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 20 gennaio 1971

Il medico provinciale: SCHILLACI

(864)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.